

Prot. N. 7/ 2009 Paola

23/01/2009

On. Sergio STANCATO

Presidente Del Comitato di Controllo Contabile
REGIONE CALABRIA

Fax: 0965/880172 Email sergio.stancato@consr.it

CATANZARO

E, per conoscenza

Alla Segreteria Generale Sappe

c.a Segretario Generale Dott. Donato CAPECE

ROMA

OGGETTO: Trasporto pubblico regionale gratuito per gli appartenenti alle Forze di Polizia.

L'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria (D.Lgs. 443/92), così come gli ordinamenti degli altri Corpi di Polizia dello Stato, prevede all'art. 57 che *"gli appartenenti al Corpo in divisa o muniti di tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistica urbane"*.

E' evidente che la norma in questione, limitando il libero trasporto alle sole linee urbane produce innegabili vantaggi al personale in servizio nei grossi centri abitati, ma penalizza notevolmente il personale delle Forze di Polizia in servizio nella Regione Calabria che utilizza i mezzi pubblici in regime extra urbano, anche per brevi percorsi.

Di recente molte Regioni hanno legiferato sulla materia allargando la possibilità della libera circolazione anche ai percorsi extraurbani, tra queste Liguria, Campania e Lazio, quest'ultima con la Legge regionale del Lazio n. 16 del 16.06.03 ha previsto che gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Ambientale e Forestale) e le altre Forze di tutela dell'ordine e della sicurezza, possono fruire del



trasporto gratuito sui mezzi di trasporto pubblico regionale, in divisa o utilizzando la tessera di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

In effetti la Regione Calabria già con la legge regionale n. 23 del 1999 aveva previsto il trasporto gratuito per gli appartenenti alle Forze di Polizia prevedendo all'art. 22, comma 5 il seguente vincolo per i beneficiari “ *purchè in divisa e solo se in servizio di pubblica sicurezza*”.

Successivamente con la legge regionale 36 del 2004, all' art. 10, lettera c) le parole “ *in divisa*” prima previste, sono state sostituite da : “ *nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio*”.

Pertanto la nuova formulazione del citato articolo nella parte che interessa risulta essere “ *nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio e solo se in servizio di pubblica sicurezza*”, purtroppo questa disposizione normativa genera equivoci e si presta a diverse interpretazioni che in alcuni casi determinano disguidi tra gli appartenenti alle Forze di Polizia e gli addetti ai controlli nei mezzi di trasporto.

Per quanto sopra, appare necessaria un'iniziativa amministrativa e se del caso anche legislativa sulla materia, che permetta anche al personale delle Forze di Polizia in servizio nella regione Calabria di usufruire dello stesso trattamento dei colleghi in servizio nelle altre regioni e nello stesso tempo consenta di incrementare la presenza di appartenenti alle Forze dell'ordine sia sui mezzi di trasporto pubblici che in luoghi particolarmente delicati dal punto di vista dell'ordine pubblico come le autostazioni e le fermate intermedie anche quale risposta alla crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini e per una sempre maggiore presenza degli appartenenti alle Forze di polizia sul territorio.

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

Per la segreteria Regionale Sappe
Il Delegato Regionale
Salvatore PANARO



REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale-finanziario

Collegato alla manovra di finanza
regionale per l'anno 2009

(Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge o nell'arco del periodo contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata all'instaurazione del rapporto di lavoro.

3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 13 giugno 2008, n 15 dopo le parole "rateo di tredicesima mensilità" è aggiunto "e retribuzione di risultato".
4. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 13 giugno 2008, n 15 dopo le parole "rateo di tredicesima mensilità" è aggiunto "e retribuzione di risultato".

Articolo 41.

(Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1)

1. All'art. 6 della legge regionale 2 febbraio 2004, n.1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In sede di prima costituzione la Consulta è nominata con durata biennale dalla Giunta regionale ed è composta da: a) Assessore regionale alle politiche sociali che la presiede; b) un assessore provinciale alle politiche sociali designato dall'UPI; c) due assessori alle politiche sociali di comuni capoluoghi di provincia designati dall'ANCI; d) quattro rappresentanti di associazioni di famiglie designati dal Forum regionale delle famiglie; e) un rappresentante di fondazioni o enti regionali che si occupano di servizi alle famiglie designato dal Presidente della Giunta regionale. Ove le designazioni non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta alla nomina provvede direttamente la Giunta regionale. Alla scadenza la Consulta resta in carica fino alla nomina della nuova.”
 - b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Prima della scadenza della Consulta nominata per come previsto dal comma precedente, la Giunta regionale con apposita delibera stabilisce i criteri per la nomina dei componenti. Con lo stesso atto viene costituito un ufficio di supporto alla Consulta stabilendone l'organico. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta elegge nel suo seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività. La Consulta dura per l'intera legislatura ed i membri di cui a punti c, d ed e del precedente comma 4 non possono essere rieletti per più di due legislature.”

Articolo 42.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36)

1. All'articolo 10, lettera c), le parole "nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio e solo se in servizio di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle parole "in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva amministrazione di appartenenza".

2. L'attuazione della disposizione di cui al precedente comma è valida per un arco temporale di tre mesi, a partire dal 1 settembre 2009, al fine di valutare l'incidenza dei maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO V.

(Disposizioni varie)

Articolo 43.

(Disposizioni per migliorare il livello di utilizzazione delle risorse da parte dei soggetti intermedi)

1. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, per i quali gli impegni regionali siano stati assunti in data antecedente al 31 dicembre 2003 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, viene disposta la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:
 - a) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 in assenza dell'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2008;
 - b) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo inferiore a euro 100.000,00 in caso di difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in assenza dello studio di fattibilità alla data del 31 dicembre 2008.
2. Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui al comma 1 che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, è concesso un termine di dodici mesi, non ulteriormente prorogabile, per la consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed alla scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico dell'intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.
3. Il comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all'attuazione delle procedure di esproprio.
4. I soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale che intendono fruire della facoltà di sospensione del termine di consegna lavori ai sensi del precedente comma 3 sono tenuti a comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e la tempistica relativa all'acquisizione della disponibilità del bene immobile; l'omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza della predetta facoltà di sospensione del termine.
5. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali con vincolo di destinazione, per i quali siano stati assunti gli impegni entro il 31 dicembre 2004 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari, è avviata apposita procedura di verifica al fine di accertare l'effettiva realizzabilità dell'intervento.

6. La procedura di verifica di cui al comma 4 viene successivamente avviata anche per gli interventi finanziati con risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti nel 2005 e nel 2006.
7. Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale assunti fino al 31 dicembre 2004, per i quali i lavori risultino consegnati, ma di cui i soggetti beneficiari non abbiano ancora trasmesso la rendicontazione, è fatto obbligo agli stessi di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;
 - b) la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, relativamente agli interventi conclusi.
8. L'obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 30 settembre 2009 per gli interventi finanziati con impegno di spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1 marzo 2010 per quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A partire dal 1 gennaio 2010 l'obbligo di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo di ogni anno per tutti gli interventi i cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell'anno precedente.
9. Dall'anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.
10. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 8 comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.
11. Le risorse derivanti da decadenza del finanziamento e da rinunce sono reiscritte, relativamente ai fondi vincolati, nel bilancio regionale ai sensi della legge regionale n. 8/2002 e, nel rispetto della normativa statale, vengono utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell'ambito delle procedure di programmazione settoriali, con priorità per i progetti per i quali sia accertata l'immediata cantierabilità.
12. Dall'anno 2009, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
13. In deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti; in ogni caso, l'erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20 per cento dell'importo dell'opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all'appalto dei lavori, alle spese

tecniche connesse e agli oneri relativi all'acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi.

14. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la mancata consegna dei lavori derivi dall'esistenza di procedimenti giudiziari in corso.

Articolo 44.

(Disposizioni diverse)

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 26, il termine "segreteria" è da intendersi quale struttura ausiliaria ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.
2. All'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 5 ad oggetto: "Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria", dopo le parole "*normativa regionale*" aggiungere le parole "*compresa la rappresentanza processuale avvalendosi dell'Avvocatura regionale*".
3. I requisiti della impiantistica della sanità pubblica, delle strutture turistiche-ricettive, scolastiche e penitenziarie devono essere verificate annualmente da un esperto al fine della prevenzione della Legionella così come quelli delle strutture sanitarie private all'atto del rinnovo della convenzione. I dipartimenti delle ASP sono deputati al controllo e alla vigilanza e hanno potere di sospensione o chiusura in caso di non ottemperanza per manifesta insalubrità.
4. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, il consiglio di amministrazione di Fincalabra s.p.a. potrà valutare, tenendo conto del principio di economicità, la sussistenza della possibilità di convertire il prestito partecipativo erogato dalla stessa Fincalabra in capitale sociale nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.
5. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 all'articolo 22, comma 2, lettera a), dopo le parole "a scopo di ripopolamento" sono aggiunte le parole "di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse"
6. All'articolo 1 della legge regionale n. 26/2007 dopo la parola "collegati" si aggiungono le parole "nonché alle società miste a maggioranza regionale"
7. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 107, può risultare anche da scrittura privata non autentica. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione se è stata comunicata dal creditore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestano l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, previa accettazione entro 60 giorni dalla

ricezione da parte del Dipartimento competente, fermo restando quanto previsto dall'art. 46 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. .

Articolo 45.

(Semplificazione dei procedimenti per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio)

1. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.
2. L'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato.

Articolo 46.

(Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali)

1. La Giunta Regionale è delegata, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, alla redazione di un Testo Unico che riordina e coordina l'intera disciplina legislativa regionale in materia tributaria.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nel Testo Unico sono le seguenti:
 1. Legge Regionale 31 dicembre 1971 n. 1;
 2. Legge Regionale 22 dicembre 1993 n. 16;
 3. Legge Regionale 10 aprile 1995 n. 11;
 4. Legge Regionale 22 agosto 2000 n. 16;
 5. Legge Regionale 7 marzo 2000 n. 9;
 6. Legge Regionale 7 agosto 2002 n. 30;
 7. Legge Regionale 13 giugno 2008 n. 15.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative direttamente riferite alla materia, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alla materia oggetto di riordino.
4. Il testo unico, ripartito in Titoli, Capi, Sezioni, Articoli:
 - a) adegua e semplifica il linguaggio normativo;
 - b) apporta le modifiche necessarie per garantire coerenza logica e sistematica delle norme;
 - c) elenca le disposizioni vigenti riordinate;
 - d) abroga in un unico articolo le leggi riordinate;
 - e) aggiorna l'indicazioni di organi e uffici;
 - f) semplifica le procedure amministrative;
 - g) corregge gli errori materiali ed i rinvii a leggi non vigenti.

5. La proposta di Testo Unico, corredata da apposita relazione di accompagnamento, è trasmessa dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 47.

(Semplificazione dei procedimenti per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio)

3. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.
4. L'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato.

Articolo 48.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata alla modifica dei programmi di esercizio affidati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, alle società consortili, per adeguare l'offerta dei servizi - eserciti tramite il contratto di servizio - alle competenze territoriali delle province ovvero dei bacini territoriali eventualmente già individuati dalla programmazione provinciale.
2. La modifica dei programmi di esercizio e dei piani aziendali, da cui deve derivare anche un miglioramento dell'offerta e una economia di bilancio, è disposta dalla Giunta regionale, sentito il parere favorevole della provincia su cui sono prevalentemente eserciti i servizi.

Articolo 49.

(Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere)

1. Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20% per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le modalità di turnazione delle farmacie previste dalla lettera b) di ciascuno degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 2 si applicano anche alle circoscrizioni o frazioni dei comuni con popolazione superiore a 9 mila abitanti.

Articolo 50.

(Organizzazione della struttura regionale della protezione civile)

1. La struttura regionale di Protezione Civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4, in seguito attuata con deliberazioni della Giunta regionale n. 473 del 27

luglio 2007 e n. 631 del 28 settembre 2007, è organizzata secondo gli schemi allegati (1) e (2) che fanno parte integrante e sostanziale della presente;

2. La Struttura regionale di .Protezione Civile è distribuita anche sul territorio provinciale secondo quanto organizzato con atto n. 473 del 27.07.07, che prevede la costituzione di n. 11 Centri Operativi Integrati Territoriali al fine di garantire tempi rapidi di intervento, anche alla luce degli ultimi funesti eventi che hanno colpito il territorio regionale e non ultimo il territorio nazionale, considerata l'esposizione al rischio sismico, idrogeologico, antropico ed incendi boschivi cui è esposto il territorio regionale.
3. La Struttura di cui agli articoli. 1 e 2 esula dalla nuova organizzazione di carattere "cellulare" in quanto il Servizio di Protezione Civile è Servizio Pubblico Essenziale e una sede unica di P.C.R. porta a ritardi dei tempi di intervento per :il salvataggio e la tutela delle vite umane, dei beni, e dell'ambiente.

Articolo 51.

(Sanità penitenziaria)

1. Il Consiglio regionale approva entro 60 giorni un disegno di legge organica di riordino della Sanità penitenziaria.

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.